sizione. Gli inizî della medesima si riscontrano già nel canone del sinodo di *Verona* 1184, stabilito a nome del papa e dell'imperatore: che cioè i vescovi nei luoghi sospetti d'eresia ricercassero gli eretici, sia personalmente sia per mezzo di commissari, e l'autorità secolare punisse i colpevoli giusta gli ordini dei medesimi. I sinodi di Avignone nel 1209 (c. 2) e di Montpellier nel 1215 (c. 46) ordinarono di più che in ogni parrocchia un ecclesiastico e due laici fossero obbligati con giuramento di denunziare gli eretici. Il sinodo di Narbona del 1227 (c. 14) ingiunse loro di ricercare gli eretici. Lo stesso si fece nel sinodo di *Tolosa* del 1229, e così con altre norme per questo riguardo, l'istituzione in sostanza ebbe tutto il suo compimento. Secondo quelle norme, chi scientemente dava ricetto agli eretici, doveva perdere i suoi poderi e subire nel suo corpo il giusto castigo (c. 4). La casa, in cui fosse trovato un eretico, doveva essere atterrata, ed il terreno confiscato (c. 6). L'eretico ostinato doveva essere colpito dalla *animadversio debita* (c. 1), cioè dalla morte, come risulta dal c. 11, e più precisamente dalla morte di fuoco. Questo genere di punizione fin d'allora ricevette il carattere legislativo, come dimostrano le prescrizioni di Federico II (1224) e di Gregorio IX (1231). In Germania e nel settentrione della Francia, esso era già in uso di fatto sin dal secolo XI; in casi singolari fu adoprato già anche prima altrove; nella Francia meridionale ed in Italia, nell'ultimo tempo, tale punizione era stata ristretta alla confisca dei beni, all'incarcerazione, all'imprimere il marchio, all'esilio e simili. Anche il quarto concilio lateranense (c. 3) aveva ordinato solo la confisca dei beni e la privazione dei diritti civili. Ai penitenti doveva lasciarsi la vita; però dovevano essere esclusi dagli impieghi pubblici, e portare

l'Inquis. dans le Languedoc, 1900. — LEA, *Hist. of the Inquisition of the Middle Ages*, 3 vol., 1888; trad. en franç. par S. REINACH, I, 1900. — *M. I. Oe.* 1880, p. 179-236; 430-431. — *Bibl. de l'École des chartes*, 1880, p. 488-517; 570-607. — HENNER, *Beiträge zur Organisation und Competenz der päpstl. Ketzergerichte*, 1890.

sulle loro vesti due croci (c. 10). Se desistevano dai loro errori solo per timore della morte o simili motivi, li aspettava il carcere perpetuo (c. 11). La sentenza finalmente, per evitare eventuali ingiustizie, era riservata al vescovo o ad una persona ecclesiastica da lui incaricata (c. 8). Gregorio IX diede l'incarico dell'inquisizione ai *Domenicani* (1232). Innocenzo IV permise agli inquisitori la tortura, come mezzo di ricavare la verità. Per l'esecuzione della pena, il sentenziato era consegnato in mano all'autorità civile.

L'uccisione degli eretici non fu introdotta coll'inquisizione; già era in uso da parecchio tempo, tanto in Oriente, quanto in Occidente; inoltre si mantenne anche fin dopo il medio evo; la si incontra specialmente ancora per qualche tempo tra i protestanti, e da ciò rilevasi che movente della medesima non fu solo la crudeltà. Questa istituzione sembrava a quei tempi un mezzo necessario per mantenere le istituzioni della Chiesa contro gli attacchi degli eretici, e si spiega ancora meglio, in quanto insieme coll'ordine ecclesiastico spesso anche l'ordine politico era minacciato, e perchè la procedura penale di quei tempi era di gran lunga più dura della presente. D'altronde non si potè mantenere per sempre. La scissione della cristianità in varie confessioni, ne recò per naturale necessità a poco a poco la fine.

CAPITOLO IV.

LA COSTITUZIONE DELLA CHIESA.

§ 122.

La Sede romana.

La Sede romana sin da principio ha occupato il primo posto nella Chiesa; ma il suo primato si manifesta, nel decorso dei secoli, in maniera differente. Nel presente periodo essa divenne ognora più il centro del governo della Chiesa, sottoponendosi alla sua competenza parecchie altre cause, dopo che il pseudo Isidoro le aveva riservato già le *causae maiores* dei vescovi. Gregorio VII (Reg. VIII, 21) pronunziò l'assioma che alla Chiesa romana, capo e madre di tutte le Chiese, si dovevano recare tutte le cause più importanti, che

le sue decisioni doveano avere valore ineccepibile e che contro di essa non c'era appello di sorta. Egli attribuì al papato anche la supremazia sopra il regno e l'impero. Tali diritti vengono enumerati in parte nel *Dictatus Papae*, compilazione di ventisette proposizioni, accolte nel registro di Gregorio (II, 55) ed in sostanza corrispondono alle sue idee. Questo sviluppo dell'autorità papale si manifesta anche nel linguaggio. Quand'anche il detto di Baronio non sia sicuro, che Gregorio VII con espressa decisione abbia riservato al romano pontefice il nome di *Papa*, basandosi solo su quel passo del *Dictatus* (11): *Quod hoc unicum est nomen in mundo*, è vero almeno in questo senso che quel nome solo allora ebbe il pieno ed esclusivo significato che gli rimase in seguito.

L'incentramento del governo della Chiesa si manifestava particolarmente in questi punti:

1. I **metropoliti** debbono promettere al papa l'ubbidienza canonica. Il giuramento fu richiesto da Gregorio VII per ragioni di politica ecclesiastica da alcuni particolari; Gregorio IX invece l'introdusse generalmente per legge. Martino V lo estese ancora ai vescovi.

2. La **canonizzazione** dei santi, che prima facevasi nelle diocesi per mezzo dei vescovi, fu da Alessandro III (c. I, X, *de reliquiis*, 3, 45) riservata esclusivamente al papa. Parimente il quarto concilio lateranense (c. 62) fece dipendere dal giudizio della Sede apostolica la venerazione delle reliquie, recentemente scoperte. Con ciò volevasi ovviare agli abusi, come erano accaduti negli ultimi tempi colla vecchia pratica.

3. Sin dal secolo XII, una serie di **peccati** mortali fu riservata all'assoluzione papale.

4. Le **appellazioni** all'apostolica Sede crebbero grandemente in questo periodo. Molti si appellarono al tribunale romano solo per sottrarsi alle pene. Questa pratica aveva però anche altri inconvenienti, prolungandosi i processi anche in cose minute ed impedendosi il corso della giustizia, e già S. Bernardo di Chiaravalle (*de consideratione*, c. 2) ed altri uomini di quel tempo ebbero a muoverne alte querele.

5. Attribuendosi i papi una potestà immediata su tutta la Chiesa, riservarono gradatamente a sè la collazione di parte dei *benefici ecclesiastici* in altre diocesi. *Adriano IV* ne diede per il primo l'esempio, e se egli si limitò a raccomandare solo i suoi candidati, i papi seguenti alla preghiera surrogarono il

comando. Siccome questa innovazione recò a parecchi uomini della Chiesa quell'onore e quella ricompensa che altrimenti non avrebbero avuto, essa non fu senza buone conseguenze. In genere però fu fonte di malcontenti. Gli inglesi si lagnarono a Lione nel 1245, che molte delle loro prelature erano in mano degli italiani, e queste lagnanze, siccome durante la lotta contro Federico II non trovarono eco, furono ripetute negli anni appresso, specialmente dal vescovo Roberto Grosseteste di Lincoln. Innocenzo IV dichiarò infine di voler rinunziare alle provisioni. Alessandro IV promise almeno (*Exsecrabilis quorumdam*, 1252), che nessun capitolo doveva esser gravato di più che quattro *mandata de providendo*. Con ciò però l'evoluzione non si arrestò e ben presto si fece un passo innanzi. Clemente IV riservò colla decretale *Licet ecclesiarum* (c. 2 *de praeb.*, in VI, 3, 4) alla Sede pontificia la collazione di tutti i *beneficia apud sedem apostolicam vacantia*, cioè di quei beneficî, i cui possessori erano morti nella corte del papa; Urbano IV, del resto, suo antecessore, aveva già operato allo stesso modo per via di fatto. Nello stesso tempo Clemente stabilì che al papa conveniva la *plenaria dispositio* dei beneficî ecclesiastici. - Vedi Phillips, *Kirchenrecht*, 5, 488-512; Felten, *R. Grosseteste*, 1887; Stevenson, *R. Grosseteste*, 1899.

6. In conseguenza di questa evoluzione fu inoltre messa più in evidenza l'autorità del papa nelle **decisioni in cose di fede.** Anticamente fu bensì una volta osservato che nell'apostolica Sede la religione era stata conservata illesa (formola del papa Ormisda, cfr. § 55) ossia che la Chiesa apostolica non si discostò mai dal sentiero della verità, giusta la promessa del Signore, (Luc. XXII, 32 *Tu aliquando conversus confirma fratres tuos*), anzi conserverebbe la fede cristiana intatta sino alla fine dei tempi (Agatone), eccetera. Ora però Tommaso d'Aquino (S. th., II, 2 qu. 1, art. 10) insegna espressamente che al papa, al quale, secondo la decretale *Maiores* d'Innocenzo IV (c. 3, X, *de bapt.*, 3, 42), erano da rimettere le cause maggiori e più importanti, spettava pure la definitiva decisione di ciò che appartiene alla fede, ed egli prova questa proposizione non solo col testo già citato di San Luca XXII, 32, ma anche col testo di S. Paolo nell'epistola I Cor. 1, 10, non potendosi conservare altrimenti l'unità della fede, ivi espressa.

7. I *Concilî generali* per l'addietro erano stati convocati dagli imperatori. Ora la convocazione parte dal papa. Questo cambiamento ha varie ragioni. Sin dalle origini dello scisma orientale, i sinodi, ad eccezione di due, abbracciarono solo la Chiesa latina. Il nuovo impero non circoscriveva più in sè la Chiesa nella stessa misura, come il primo. Accanto ad esso stanno altri stati piuttosto grandi, e quand'anche l'imperatore occupi ancora il primo posto tra i principi d'Europa, questi tuttavia

sono indipendenti da lui. Stando così le cose, l'antico ordine non potè più sussistere. La convocazione dei sinodi generali necessariamente doveva trasferirsi al capo della Chiesa, tanto più, essendo richiesto questo ordine dalla natura del sinodo stesso, come adunanza ecclesiastica.

8. Ciò che riguarda più da vicino le relazioni tra *Chiesa e Stato*, già nell'antichità cristiana si solevano paragonare tra loro come l'anima e il corpo, come il sole e la luna, ponendo così la potestà spirituale sopra la potestà temporale. Queste considerazioni però erano di natura piuttosto ideale che reale. In realtà le due potestà erano ritenute come indipendenti tra loro; e se una di esse agognò a mettersi al disopra dell'altra, essa fu la potestà secolare, e ciò non solo in Oriente, dove l'impero in tante maniere dominò la Chiesa, ma anche in Occidente. Ora però le cose cambiarono. L'idea della superiorità della potestà ecclesiastica sulla potestà dello Stato, della spada spirituale sulla spada temporale, come soleva dirsi a preferenza di ogni altra espressione, ricevette forza e vita. Gregorio VII dichiarò Pietro essere stato da Cristo posto signore sui regni del mondo (Reg. I, 63); se la Sede apostolica, in forza della potestà suprema conferitale, doveva giudicare sulle cose spirituali, perchè non anche sulle cose temporali? (Reg. IV, 2). I papi hanno facoltà di deporre, all'occorrenza, imperatori e re. Alcune volte diceva persino, che solo la potestà spirituale veniva da Dio, la secolare però avere la sua origine nel peccato (Reg. IV, 2; VIII, 21). Queste idee non rimasero senza opposizioni. Ma in genere, il nuovo ordine di cose, il sistema ierocratico, come si potrebbe chiamare, dominò nel medioevo. Esso ebbe la sua espressione simbolica nel *bacio del piede* e nel servizio di tenere le staffe che dovevano fare i principi, omaggio che bensì era già prima stato fatto ai papi (l'*Officium stratoris*), ora però divenne obbligatorio. Mentre il bacio del piede fino allora era fatto anche ad altri vescovi, ora si legge nel *Dictatus papae: Quod solius papae pedes principes deosculantur* (9). - Cfr. *Th. Qu.*, 1893, p. 522 seqq.; *St. a. M. L.* 1894, II, 486-488; R. Domeier *Die Päpste als Richter über die deutschen Könige*, 1897.

§ 123.

Il sacro collegio [1].

Il presbiterio del vescovo di Roma, in principio, probabilmente comprendeva tutti i preti della Chiesa romana. Più tardi vi appartennero solo coloro, che erano preposti alle chiese principali *(tituli)*, i così detti *presbyteri cardinales*. Essi ed i *diaconi* romani *(diaconi cardinales)* non che i vescovi vicini delle diocesi suburbicarie, i quali secondo un ordine di Stefano III (769) dovevano per turno ciascuno per una settimana fare le funzioni nel Laterano, costituirono il senato del papa. I cardinali già per questo superiori al resto del clero romano, ora ebbero una importanza maggiore, essendo loro da Niccolò II attribuito il diritto di eleggere il papa, diritto che divenne esclusivo al tempo di Alessandro III. Come elettori del papa, i cardinali naturalmente salirono in grandezza a seconda della preponderanza che allora prese il papato. Le cose più importanti, che dai papi fino allora erano state discusse nei sinodi, da quel tempo in poi si definirono secondo il consiglio o nel concistoro dei cardinali. Dal secolo XIII i cardinali a poco a poco ebbero la precedenza su tutti gli altri prelati della Chiesa, persino sugli arcivescovi e patriarchi, mentre prima il loro grado si determinava secondo il loro ordine. Come distintivo speciale Innocenzo IV diede loro il cappello rosso. Un tale distintivo in principio non si diede se non a quei cardinali, che erano presi dal clero secolare; quei del clero regolare l'ebbero solo più tardi (da Gregorio XIII). A questo si aggiunsero ancora in seguito la porpora (Paolo II?) e il titolo di eminenza (da Urbano VIII, 1630). Anche l'onorario crebbe. Nel secolo XIII il cumulo di

[1] PHILLIPS, *Kirchenrecht*, vol. VI. — I. P. KIRSCH, *Die Finanzverwaltung des Kardinalskollegiums im 13. und 14. Jahrhundert*, 1895. — SÄGMÜLLER, *Thätigkeit und Stellung der Kardinäle bis Bonifaz VIII*, 1896. — BAUMGARTEN, *Untersuchungen und Urkunden über die Camera Collegii Cardinalium für die Zeit* 1295-1437, 1898.

parecchie prebende in un solo cardinale era consuetudine stabile. Al sacro collegio spettava inoltre la metà di varie rendite della Chiesa romana, per esempio: dei *servitia communia*, che dovettero pagare i vescovi e gli abati in occasione della loro nomina o conferma per mezzo del papa; delle visite, cioè di quelle imposte che pagavano vari arcivescovi e abati in occasione della visita alla curia o nel tempo per questa prescritto; del censo ossia di quelle rendite che provenivano dai beni della Chiesa romana, dalle chiese e monasteri esenti e da alcuni paesi per ragione dell'alto dominio del papa (Napoli, Sicilia, Corsica, Sardegna, Inghilterra) o come obolo di San Pietro. Nicolò IV, regolando questo punto, concesse ai cardinali anche una parte nel governo e una cooperazione alla istituzione o alla deposizione dei rettori nei vari territori dello Stato pontificio, nonchè dei collettori che riscuotevano le rendite comuni. Il loro numero in principio di questo periodo fu di cinquantatre (sette vescovi, ventotto preti, diciotto diaconi). In appresso fu diminuito notabilmente. Sisto V (1586) lo determinò a settanta (sei vescovi, cinquanta preti, quattordici diaconi).

I vescovati cardinalizi sono Ostia, Albano, Porto, Silva Candida o S. Rufina, Sabina, Praeneste (Palestrina) e Tusculum (Frascati). Santa Rufina però fu unito a Porto da Callisto II.

§ 124.

I capitoli delle cattedrali; vicari generali e vescovi ausiliari.

1. Come il Collegio dei cardinali, per egual ragione anche i **Capitoli delle cattedrali** [1] crebbero d'importanza. Mentre nei primi tempi, dopo la controversia delle investiture, quando cioè fu rimessa in vigore l'elezione canonica dei vescovi, vi prese ancora parte tutta la città, man mano l'elezione dei vescovi, con esclusione dei laici e del rimanente del clero, divenne diritto

[1] Ph. Schneider, *Die bischöfl. Domkapitel*, 1885.

dei canonici. Questo cambiamento si compì in sostanza nel secolo XII. Il XII sinodo generale (c. 24) già lo suppone compito. Per conseguenza i canonici divennero per diritto i soli consiglieri del vescovo, e ottennero persino un certo diritto di cooperazione nel governo della diocesi. In certi casi il vescovo dipendette dal loro consenso, mentre prima dovè solo generalmente domandare il loro consiglio, che poteva seguire o no secondo il suo arbitrio. Un tale accrescimento d'influenza senza dubbio, devesi in parte all'alto loro lignaggio; chè i capitoli in massima parte erano composti di nobili. In molti capitoli l'ammissione nel loro seno dipendeva perfino dalla nobiltà del sangue.

2. Poichè gli *arcidiaconi* col tempo si permisero molte usurpazioni dei diritti del vescovo ed in ispecie si attribuirono una giurisdizione propria, i loro diritti, sin dal XII e XIII secolo, furono dall'autorità diminuiti. Dall'altra parte, circa la metà del secolo XIII, i vescovi cominciarono ad istituire un **vicario generale** *(vicarius generalis, officialis)* per la diocesi, e, siccome dal tribunale dell'arcidiacono si poteva appellare a questo, l'istituzione degli arcidiaconi perdè ancora più d'importanza. Tuttavia essa si mantenne fino al tridentino, ed in parte anche fino al secolo XVIII, quantunque spogliata della maggior parte degli antichi privilegi.

3. Poichè i vescovi scacciati dai saraceni dalle loro sedi venivano raccomandati ad altri vescovi di Europa per il sostentamento, e siccome alla loro morte, nella speranza che le loro diocesi ben presto fossero ritolte agli infedeli, si ordinavano per le medesime nuovi vescovi, fu iniziata l'istituzione dei **vescovi ausiliari** o **titolari**, di quelli, cioè, che sono consecrati col titolo d'una diocesi occupata dagli infedeli (perciò chiamati *episcopi in partibus infidelium*), ma che realmente non hanno alcuna chiesa, e servono solo d'aiuto ad un vescovo diocesano nelle funzioni episcopali. Tale istituzione si sviluppò specialmente in Germania, ove il loro aiuto

fu opportunissimo per i vescovi, rivestiti della dignità di principi civili, affinchè potessero adempiere i vari loro doveri.

§ 125.

Il Corpus iuris canonici [1].

Le precedenti collezioni dei canoni non bastando più alle esigenze scientifiche di questo tempo e manifestandosi, inoltre, numerose contraddizioni tra il diritto antico e il diritto nuovo, circa la metà del secolo XII (poco dopo il 1140) il monaco Graziano di Bologna, il primo che trattasse il diritto canonico come disciplina separata dalla teologia, compose una nuova collezione, in cui erano evitati quei difetti. L'opera, comunemente chiamata *Decretum Gratiani*, fu accolta con vivo plauso e spesso commentata. Adottata nelle scuole e nei tribunali ebbe persino autorità di legge. Attesa però la viva attività che in quel tempo si sviluppava nella legislazione ecclesiastica, ben presto si fece sentire il bisogno di raccogliere ed ordinare le decretali dei papi seguenti, ed a questo lavoro, dopo altri tentativi simili, si sobbarcò, per ordine di Gregorio IX, *Raimondo* di Pennaforte (1230-1234). La raccolta comprende cinque libri ed ebbe il titolo *Decretales Gregorii IX*. La medesima ragione che valse per questa collezione, fece nascere ancor altri simili lavori. Per ordine di Bonifacio VIII (1298) fu fatta una nuova collezione che si chiama *Liber sextus*, quasi aggiunta ai cinque libri di Gregorio IX. L'altra raccolta è il *Liber Clementinarum*, così detto perchè contiene le costituzioni di *Clemente V*. Le ultime collezioni sono le *Extravagantes Ioannis XXII* e le *Extravagantes communes*, fatte verso la fine del medioevo dal francese *Chappuis*. Il contenuto della prima collezione è dato dal titolo stesso; l'altra collezione contiene le decretali dei successori di Giovanni XXII e qualcheduna di questo papa e dei suoi successori immediati, tralasciate nelle collezioni precedenti. Queste collezioni riunite, delle quali le più voluminose e più importanti appartengono ancora a questo periodo, formano il *Corpus iuris canonici*. Tuttavia non furono riunite in un solo corpo nelle edizioni, se non dopo l'invenzione dell'arte tipografica.

[1] PHILLIPS, *Kirchenrecht*, vol. IV, 1851. — SCHULTE, *Geschichte der Quellen und Litteratur des kanon. Rechts*, 3 vol., 1875-80.

Le citazioni, stante l'eterogeneità nelle disposizioni delle parti del *Corpus iuris canonici*, non sono uniformi. Il decreto di Graziano consta di tre parti, di cui la prima si divide in *distinctiones* e *capita;* la seconda in *causae, quaestiones* e *capita;* la terza, che ha per titolo *De consecratione*, in *distinctiones* e *capita*. Le collezioni seguenti si dividono in libri, titoli e capitoli. Per citare queste collezioni, s'indica prima il capitolo, poi il nome della collezione, infine il libro e il titolo. La collezione di Gregorio IX ordinariamente è indicata con *X* (*extra*), quella di Bonifacio VIII con in *VI* (*in sexto*), ed a questa indicazione si suole aggiungere pure la rubrica del titolo. Cfr. § 122, 2, 5, 6.

§ 126.

Il celibato e il matrimonio dei preti.

1. Gli sforzi degli ultimi papi predecessori d'Ildebrando, per fare osservare la legge del celibato, non ebbero che un successo parziale. Perciò Gregorio VII con più energia applicò la mente e la mano a sciogliere sì grave questione. Nel sinodo della quaresima del 1074, egli non solo rinnovò le leggi de' suoi predecessori Nicolò II e Alessandro II, i quali avevano proibito agli ecclesiastici incontinenti l'esercizio delle funzioni sacre ed ingiunto al popolo di fuggirli, ma comandò pure ai suoi legati, che ne sorvegliassero l'esecuzione. Se in questo suo modo di operare si celassero anche motivi politici, è per lo meno dubbio. Le parole comunemente attribuitegli: *Non liberari potest Ecclesia a servitute laicorum, nisi clerici liberentur ab uxoribus*, non si trovano di certo ne' suoi scritti, e nemmeno il pensiero espressovi. Egli ritenne il matrimonio assolutamente incompatibile col sacerdozio. Gli ordini del papa Gregorio provocarono da per tutto grandi eccitazioni. Il sinodo di Parigi del 1074 chiamò addirittura insopportabile ed irragionevole la legge del celibato.

In Germania fu divulgata una lettera che dicevasi scritta da S. Ulrico, vescovo di Augusta († 973) a papa Nicolò († 867) in favore del matrimonio dei preti. Gregorio però se ne stette saldo nelle sue idee di riforma che Urbano II promosse e compì nel sinodo di Melfi del 1089 (c. 12), non solo punendo i suddiaconi e i chierici superiori nella maniera fino allora consueta, ma anche procedendo contro le loro mogli, in caso di ostinazione, in quanto riconobbe nel sovrano del paese il diritto di ridurle in ischiavitù. Senza dubbio, questo decreto non doveva essere che un mezzo di combattimento per dar maggior peso al divieto del matrimonio dei preti. Ma in pari tempo esso fu il principio d'una mutazione notevole nella disciplina fino allora vigente. Poichè, mentre fino allora il chierico maggiore poteva validamente contrarre matrimonio, sebbene ne seguisse la sospensione di tutte le funzioni ecclesiastiche, proprie del suo ufficio, il decreto invece di Urbano II si fondò sulla supposizione che il chierico maggiore è radicalmente incapace di contrarre matrimonio, e che il matrimonio contratto dopo l'ordinazione è in sè invalido. Questa verità ebbe espressione più precisa nei sinodi lateranensi del 1123 (c. 21) e 1139 (c. 7) come pure nei sinodi di Pisa del 1135 (c. 1) e di Reims 1148 (c. 7).

Lo scopo inteso dal papa, come era naturale, non fu raggiunto nè subito, nè intieramente. In casi particolari, ma nient'affatto rari, come mostrano le continue lagnanze dei sinodi, avvennero trasgressioni di questa legge durante tutto il periodo. Alcuni sinodi come quello romano dell'autunno 1078 (c. 11) e il sinodo duodecimo generale (c. 14) dovettero persino minacciare di pene quei superiori ecclesiastici, i quali per denaro e simili cose, chiudessero un occhio sull'incontinenza del loro clero. In alcuni paesi, la legge rimase inosservata o in parte o intieramente per lungo tempo. In Inghilterra il sinodo di Winchester del 1076 credè di dovere concedere almeno ai preti già ammogliati, della campagna e dei castelli, di poter ritenere le loro mogli. In Ungheria il sinodo di Gran del 1114 ritornò addirittura alla disciplina dell'antichità e della Chiesa greca, permettendo (c. 31) per riguardo alla debolezza umana, la continuazione del matrimonio contratto prima dell'ordinazione. In Polonia,

nella Slesia e in Moravia la legge fu riconosciuta solo alla fine del secolo XII, nella Svezia ed in Danimarca circa la metà del XIII, in Ungheria nel 1267 e in alcuni di questi paesi incontrò anche allora opposizioni. — Cfr. Hefele 5, 20 segg. e per i testimonî ulteriori p. 1170. Th. Qu. 1886, p. 179-201.

2. La Chiesa greca adottò, probabilmente in questo periodo, l'uso contrario alla Chiesa latina, di non ammettere nella cura delle anime e nelle parrocchie se non i preti ammogliati; ossia di far contrarre il matrimonio prima dell'ordinazione. In conseguenza, i vescovi, ai quali era prescritta la continenza, furono presi ordinariamente dal clero regolare.

Il principio del nuovo ordine di cose non è facile determinare con precisione. Esso sembra già noto al sinodo russo del 1274. — Cfr. Strahl, *Geschichte der russischen Kirche*, 1830, p. 260-62. — Schaguna, *Compendium des kanon. Rechts*, § 183, lo fa rimontare a torto, al canone XIII del trullano.

§ 127.

Il monachismo [1].

A). Note caratteristiche generali.

La vita monastica in questo periodo prese uno sviluppo grandissimo, e straordinaria fu l'affluenza ai conventi. Nè questo fenomeno fa meraviglia; chè lo spirito ascetico, che era il movente del tempo, doveva anzitutto manifestarvisi come in fertile campo. In proporzione della sua diffusione, il monachismo ottenne una importanza per la Chiesa di gran lunga maggiore di quel che non era stato prima. La riforma di Gregorio VII, in massima parte, deve i suoi trionfi alla congregazione cluniacense. Simile aiuto prestarono più tardi al papato gli Ordini mendicanti.

Per quel che spetta alla loro costituzione, le prime fondazioni per lo più adottarono la regola di S. Bene-

[1] Hélyot, *Ordres monastiques et militaires*, 8 vol., 1714-19. — *Kloster, und Ritterorden für beiderlei Geschlecht*. Dal francese 8 vol. 1753-56. — Henrion, *Hist. monastiques des ordres religeux*, 2 vol., 1855. — F. Hurter, *Geschichte Papst Innocenz III*, vol., III-IV. V. § 72.

detto. Bentosto però sorsero pure nuove associazioni. Siccome la diversità minacciava di recare confusione, il quarto concilio lateranense (c. 13) vietò la fondazione di nuovi Ordini; così pure il secondo sinodo di Lione (c. 23). A' tempi del concilio lateranense sorsero gli Ordini mendicanti, i quali, insieme agli Ordini militari ed al così detto terz' Ordine, sono l'innovazione più notevole del tempo. Le loro particolarità principali sono queste:

Gli *Ordini mendicanti* obbligavano alla povertà non solo i monaci in particolare, ma anche il convento, che non doveva possedere se non lo strettamente necessario, aspettando il proprio mantenimento dalla beneficenza dei fedeli, ai quali alla lor volta studiavansi di rendersi utili col sacro ministero e colle missioni. Gli Ordini *equestri* sorsero colle crociate e furono una combinazione della cavalleria e del monachismo; loro scopo era di difendere i pellegrini nel viaggio ai luoghi santi contro gli assalti degl' infedeli, e in genere di difendere colla spada la causa del cristianesimo in Oriente. Nella costituzione degli Ordini mendicanti e militari si scorge il progresso del tempo. Essi avevano una costituzione centralistica e monarchica con un superiore che governava tutto l' istituto, chiamato generale o gran maestro, mentre i monasteri dei Benedettini e degli Ordini a loro affini, in sostanza, erano uguali tra loro. La centralizzazione richiedeva ancora un altro organamento. Ogni istituto si divise in un numero di province o lingue, i cui superiori si chiamavano provinciali o maestri.

Il *terz' Ordine* è un misto di vita secolare e di vita monastica. Gli aggregati ad esso rimangono nel secolo; nello stesso tempo però si dedicano in maniera speciale alla penitenza ed all'ascetismo, od assumono parte delle opere pie di qualche Ordine, per il che vengono chiamati pure *fratres de poenitentia*. Questa istituzione fu ideata da *S. Francesco* d' Assisi, e doveva servire come compenso per la vita monastica integrale a quei maritati, cui per mancanza del consenso dell'altra parte, non era possibile l' ingresso nell' Ordine. Però in

breve fra i terziari si incontrano pure degli scapoli. In appresso, ad imitazione di S. Francesco, anche altre congregazioni religiose si aggregarono un *terz' Ordine*.

Finalmente, in questo tempo v'era l'uso di prendere l'abito monacale ancora sul letto di morte, ovvero di farsi seppellire in convento, per aver parte alle benedizioni e grazie del monastero almeno in punto di morte e dopo di essa.

B). I Certosini e Cisterciensi.

1. L'Ordine dei **Certosini** [1] fu istituito da S. Brunone di Colonia, scolastico della cattedrale di Reims, il quale nel 1084, disgustato della vita poco cristiana dell'arcivescovo di Reims, rinunziò al mondo con alcuni suoi amici, e si scelse per dimora la solitudine di *Chartreuse* (Carthusium) presso Grenoble. Esso riunì in sè la vita degli anacoreti e dei cenobiti e si distinse per una straordinaria abnegazione. Un' altra sede eresse Brunone a La Torre in Calabria (1091) ove morì nel 1101. I punti principali della sua regola, scritta da Guigo, il quinto priore (1137), sono il silenzio quasi assoluto, astinenza assoluta dalla carne, divisione del tempo tra la preghiera ed il lavoro, specialmente col lavoro di coltivare l' orto e di copiare libri. Il loro abito è bianco. Le celle dei monaci, per lo più, sono piccole casupole, addossate, a certa distanza tra loro, al muro del cortile del monastero. Al tempo della sua maggiore prosperità, l'Ordine contava circa cento ottanta case, delle quali dodici di donne.

2. Fondatore dell' Ordine dei **Cirsterciensi** [2] è l'abate *Roberto* di Molesme, il quale, scontentato dei suoi monaci degenerati, nel 1098 eresse un nuovo mo-

[1] *Annales Ord. Carth.*, 1084-1429 ed. Le Couteulx, 8 tom., 1888-91. — *Biografie di S. Brunone*, di Tappert, 1872; Löbbel, 1899.

[2] *Nomasticon Cisterc.* ed. Séjalon, 1892. — Manrique, *Annales Cisterc.*, 4 fol., 1643. — L. Janauschek, *Orig. Cisterc.* I, 1877. — *Biografie di S. Bernardo di* Neander, 2 ed., 1848. — Vacandard, 2 vol., 1895. — F. Winter, *Die Cistercienser des nordöstl. Deutschlands.* 3 vol., 1868-71.

nastero a Citeaux (Cistercium) presso Digione. Ad evitare il rilassamento, prodotto dalle ricchezze dei Cluniacensi, da principio Roberto prescrisse che si osservasse la regola di S. Benedetto nella primitiva purezza e austerità. Ben presto però vi si introdussero tali innovazioni, che questa fondazione si dovè piuttosto chiamare un nuovo Ordine, anzichè un ramo dell'Ordine benedettino. L'abate *Alberico* (1099-1109) cangiò l'abito nero in abito bianco. Il suo successore *Stefano Harding*, autore della *charta caritatis*, cioè degli statuti dell'Ordine, andò fino all'estremo limite nell'osservanza della povertà; persino nelle chiese doveva regnare la più grande semplicità. Oltre a ciò si rinunziò anche al privilegio dell'esenzione. Il più grande progresso, però, l'Ordine lo deve a *S. Bernardo*, per il che i Cisterciensi non di rado chiamansi Bernardini. Quando questi nel 1112 con trenta amici e parenti picchiò alla porta di Citeaux, vi apportò tale incremento, che in pochi anni poterono esser eretti i monasteri di La Ferté, Pontigny, Clairvaux e Morimond, i quali, dopo la casa madre, furono i principali dell'Ordine. In Clairvaux fu abate S. Bernardo stesso. Nel 1300, il numero dei monasteri dei soli uomini era salito a settecento. Quelli delle donne era forse ancora maggiore. L'Ordine si acquistò grandi meriti per la propagazione del cristianesimo e della civiltà nei paesi del settentrione.

C). I Canonici regolari. I Premonstratensi [1].

Lo slancio morale, che in questo tempo diede vita a tanti istituti religiosi, si manifestò pure nella trasformazione della maniera di vita dei canonici. I sinodi romani del 1059 e 1063 (c. 4) ritennero incompatibile il permesso della proprietà privata colla vita canonica, e fu in molti luoghi ascoltato l'appello dai medesimi sinodi diretto ai chierici, di avere le rendite in comune,

[1] *K. L.* 2, 1829-35. — Bernhardi, *Lothar von Supplinburg*, 1879 p. 83-108. — F. Winter, *Die Prämonstratenser im nordöstl. Deutschland*, 1868. — Madeleine, *Hist. de S. Norbert*, 1894. — P. A. Zak, *Der hl. Norbert*, 1900.

Nel secolo XII molte cattedrali adottarono i voti religiosi, e così oltre i canonici secolari vi furono pure canonici regolari. Questi per lo più presero la regola di *S. Agostino*, che incontriamo per la prima volta in quel tempo, e mentre, almeno da principio, le case non avevano relazione tra loro, col tempo, sia per la fondazione di nuove case, sia per la riforma delle già esistenti, si formò un numero considerevole di congregazioni, delle quali talune contavano cento e più case. La più importante fra esse è quella dei **Premonstratensi** o Norbertini. Fondatore di essi fu *San Norberto*, nativo di Xanten sul Reno, e culla dell'Ordine fu il monastero di *Prémontré* (Praemonstratum) presso Laon, fondato nel 1120; e siccome il fondatore poco dopo fu fatto arcivescovo di Magdeburgo (1126), presto penetrarono pure in Germania. La grande diffusione che ebbero, meritò loro il grado e l'influenza d'un Ordine propriamente detto. L'abito loro è bianco.

Altre congregazioni ragguardevoli sono: 1.° i canonici regolari del *Laterano;* 2.° la congregazione di S. Rufo presso Avignone; 3.° i canonici regolari del santo Sepolcro, istituiti nel 1114 in Gerusalemme; 4.° la congregazione di S. Vittore in Parigi; 5.° i *Gilbertini*, fondati da S. Gilberto di Sempringham (1148); 6.° i canonici della croce di Boemia, colla stella rossa, dei quali fu fautrice la beata Agnese di Boemia (1236); 7.° la congregazione di S. Genoveffa in Parigi.

D). I Grandi Ordini mendicanti [1].

1. Il primo grande Ordine di mendicanti, l'Ordine dei *Minori*, **Fratres minores** o Francescani, fu fondato da S. Francesco d'Assisi (1182-1226) [2]. Dopo una gioventù passata negli spassi, rinunziò al mondo,

[1] L. Wadding, *Annales Minorum*, 8 fol. 1625; ed. II, (fin 1611) 24 fol., 1771-1864. — K. Müller, *Die Anfänge des Minoritenordens und der Bussbrüderschaften*, 1885. — *Z. f. K. Th.*, 1887, p. 725-746. — *Z. f. K. G.* 13, 181-245. — *Provinciale Ord. fr. min. ed.* C. Eubel, 1892. — *Congrès IV des Cath.* V, 183.215.

[2] *Biogr. di* E. Vogt, 1840; — K. Hase, 1856; — Sabatier, 1894, (trad. italiana di M. L. 1897); — Prudenzano, 1896; — Little, 1897; — Christen d'Andermat, 1902 (trad. italiana, 1902).

e diseredato dal padre a motivo di essersi appropriato, in favore della cappella di S. Damiano, delle balle di panno (1207), si dedicò dapprima al servizio dei poveri ed infermi ed al restauro della suddetta cappella, e della chiesa di S. Maria degli Angeli ossia Porziuncula presso la sua patria. Sentendo leggere, due anni dopo, in questa chiesa quelle parole colle quali il Signore invia i suoi discepoli [1] ad annunziare il vangelo, conobbe essere sua vocazione la predicazione della penitenza. In breve gli si associarono alcuni compagni e così si formò una frateria di penitenza *(viri poenitentiales)*, i quali, secondo la cosiddetta regola prima, (1209-1210) furono tenuti in genere all'osservanza dei precetti del Vangelo. Bentosto anche vergini e vedove, e prima fra esse *S. Chiara* d'Assisi (1212), nonchè uomini ammogliati gli si associarono e da questi elementi in breve si sviluppò un'associazione tripartita: un Ordine d'uomini colla tonaca color bruno, un Ordine di donne, dette le *Clarisse* o *Damianiste* dal primo monastero presso la cappella di S. Damiano, e l'associazione dei secolari col nome di *Fratres de poenitentia*, o terz'Ordine, come furono detti più tardi. E da questo stesso nacquero coll'andar del tempo nuove congregazioni di terziari e terziarie, risolvendosi talvolta gli aggregati a vivere vita claustrale con voti solenni. Dopo la costituzione di Leone X, la quale stabilì che d'allora in poi tutti coloro che accettassero la regola da lui riveduta, non appartenevano più al terzo Ordine ma al primo, i terziari regolari si unirono al primo Ordine.

In quel tempo, l'istituto raggiunse la più grande diffusione (una relazione del 1340, novera mille quattrocento cinquantatre case); nell'interno regnava una grande discordia. L'austerità della regola non piacque a tutti. Elia da Cortona, successore di S. Francesco nel generalato, introdusse alcune mitigazioni, e i suoi intendimenti, per quanto in principio incontrassero forti

[1] MATT., X, 9, 10.

opposizioni, massimamente da parte di S. Antonio di Padova e di Cesario di Spira, e gli procurassero due volte la deposizione, non rimasero senza effetto. Egli trovò molti che la pensavano come lui, e siccome altri invece rimanevano attaccati alla primitiva austerità della regola, l'Ordine si scisse in due partiti che continuamente si combattevano tra loro. Solo Bonaventura, quando fu Generale, seppe calmare gli animi. La bolla *Exiit qui seminat* (1279) fatta da Nicolò III per pacificare i dissidenti, non recò giovamento. *Celestino V* credè di staccare dall'Ordine il partito più severo e riunirlo coll'Ordine degli *Eremiti Celestini* da lui stesso fondati.

2. Quasi contemporaneamente col primo sorse anche il secondo Ordine di mendicanti, l'Ordine dei **frati Predicatori** ossia Domenicani [1], fondato in un impeto di zelo per la conversione degli Albigesi. Quando *S. Domenico* (1170-1221) [2] si dedicò a questa missione, siccome molti cattolici davano i loro figli agli eretici per l'educazione, eresse a Prouille, a piè dei Pirenei, un monastero di monache per l'educazione delle fanciulle (1206). Più tardi (1215) fondò a Tolosa una riunione di predicatori, la quale, approvata dalla Sede apostolica, progredì in Francia in breve tempo e nel 1220 ebbe una costituzione propria, mentre fino allora aveva osservato la regola di S. Agostino. Al principio del secolo susseguente contava in ventuna province cinquecento sessantadue conventi. L'abito religioso è bianco. Finalmente il Santo istituì la *militia Christi*, un'associazione di secolari per la conservazione e tutela dei beni della Chiesa, dalla quale si sviluppò in appresso un terz'Ordine, dei fratelli della penitenza di S. Domenico [3].

3. Le origini dell'Ordine dei **Carmelitani** rimontano a qualche tempo prima di S. Francesco e di S. Domenico. Autore ne fu il crociato Bertoldo di Calabria, il quale nel 1156 si ritirò con dieci compagni vicino

[1] MAMACHI, *Annales O. Pr.*, 5 fol., 1746. *Monumenta ord. fratrum Praed. historica*, I-VIII, 1897-1900.

[2] *Biogr.* di LACORDAIRE, 1840 (trad. ted. 1841); — PRADIER, 1902.

[3] KLEINERMANNS, *Der dritte Orden des hl. Dominicus*, 1884.

alla grotta d' Elia sul monte Carmelo. I Carmelitani affermano perfino di discendere dalla scuola dei profeti ed eremiti di Elia. Però solo nel secolo XIII, quando cioè si trasferirono in Europa, e cangiarono la loro vita di eremiti con la vita cenobitica, divennero un Ordine di mendicanti. Simone Stock fu il loro primo generale nell'Occidente. Innocenzo IV accordò loro, in riguardo al clima più rigido della loro nuova patria, le necessarie mitigazioni della regola (1247). L'Ordine si dilatò notabilmente. Non poco vi contribuì lo scapolare (*scapulare*), che si diceva aver ricevuto Simone Stock dalla Beata Vergine come preservativo contro una morte cattiva [1]. L'abito è bigio oscuro.

4. Oltre i canonici regolari di S. Agostino, sorsero nel secolo XII e XIII numerose congregazioni di eremiti colla regola di S. Agostino; fra questi primeggiano i *Guglielmiti*, fondati da San Guglielmo d'Aquitania (circa il 1156) e i *Giamboniti* istituiti dal B. Giovanni Buono di Mantova (1168-1249), dai quali sortì il quarto grande Ordine di mendicanti. Per prevenire le questioni, che avvenivano tra i Giamboniti e i Francescani nelle questue, a cagione della somiglianza dell'abito, Innocenzo IV riunì dapprima gli eremiti di Toscana, e Alessandro IV nel 1256 anche gli altri in una sola congregazione, nell'Ordine degli **Agostiniani** ossia degli eremiti di S. Agostino, come suona il nome intero. L'abito è nero.

E). Gli Ordini militari [2].

1. L'**Ordine di S. Giovanni** [3] ebbe sua culla nell' *Hospitium S. Iohannis Baptistae* in Gerusalemme, eretto nel 1048 da alcuni mercanti di Amalfi per ricovero e trattamento dei pellegrini ai luoghi santi. La

[1] Cf. Launoy, *Dissert. V de S. Stockii vis., de Sabbat. bullae privil. et Scapul. Carmel. sodalitate*, Opp., II, II.

[2] Prutz, *Kulturgeschichte der Kreuzzüge*, p. 233 segg.

[3] *Mg.* di Winterfeld, 1859; — Ortenburg, 1866; — Delaville le Roulx, (Cartulaire) I-III, 1894-1899; *Z. f. K. G.* 6, (1884), 46-59; — G. Hönnicke. (*Studien zur Geschichte des Hospitalordens*, (1099-1162), 1897. *Z. f. w. Th.*, 1898.

conquista della città santa da parte degli Occidentali accrebbe di molto l' importanza di quell' istituto. Il maestro Gerardo († c. 1120) che allora lo governava, gli diede una nuova costituzione. In breve si eressero altre case tanto in Palestina quanto nell'Occidente, massimamente nelle città marittime del Mediterraneo. Probabilmente sin da principio, l' Ordine accoppiò il servizio delle armi a quello degli infermi, essendo suo scopo in genere di servire i pellegrini, di curarli e di guidarli. Certamente sotto Raimondo del Puy, il successore di Gerardo, l'Ordine era già una potenza militare. La divisione però dei fratelli che prestavano il servizio delle armi e di quelli che curavano gli infermi, ossia fra cavalieri e servienti, avvenne più tardi, quando cioè il servizio delle armi era divenuto cosa principale e la cura degli ammalati secondaria. In casa i cavalieri indossavano un mantello nero colla croce bianca, in battaglia un mantello rosso.

2. L'Ordine dei **Templari** [1], *pauperes commilitones de templo*, nacque circa il 1119, quando otto cavalieri francesi, con a capo Ugo di Payens, si unirono, facendo oltre i consueti voti religiosi, ancora quello di difendere la Terra Santa e i pellegrini. Il loro nome deriva da ciò che i suoi membri abitavano da principio nel palazzo reale di Gerusalemme, che per la sua situazione fu detto il tempio di Salomone. Fece in breve grandi progressi, al che contribuì molto la raccomandazione di San Bernardo, che nel sinodo di Troyes del 1128 ebbe gran parte nella composizione delle sue regole. Esso col suo valore fu di grande aiuto a Terra Santa. D'altra parte pure recò varie volte gran nocumento alla causa cristiana in Oriente per le sue smodate aspirazioni e per l'egoismo onde cercava i suoi interessi particolari. L'abito religioso era un mantello bianco con croce rossa.

3. Le fondamenta del terzo grande Ordine equestre, dell'**Ordine teutonico** [2], furono gettate nel 1190

[1] *Mg.* di Wilcke, 2 vol., 2 ed., 1860.

[2] Salles, *Annales de l'ordre teutonique*, 1887. — A. Koch, *Hermann von Salza*, 1885.

colle forze riunite dei membri dell' ospedale teutonico di Gerusalemme, di alcuni mercanti di Lubecca e Brema e del duca Federico di Svevia, coll'erezione di un ospedale militare in S. Giovanni d'Acri. Questa fondazione in breve si ampliò e divenne (1198) l'Ordine equestre dei signori tedeschi. Siccome quest'Ordine, sotto il valente gran maestro Ermanno di Salza, intraprese la sottomissione e la conversione dei prussiani (1226), dopo la caduta di Acri divenne sua sede principale *Marienburg*, sul fiume Nogat. L'abito religioso era un mantello bianco con croce rossa.

4. Stante l'analogia della condizione della penisola iberica con quella di Palestina, anche in Ispagna e Portogallo sorsero Ordini equestri. La loro origine cade nei due decenni dopo la metà del XII secolo. La loro influenza però si restrinse solo alla loro patria. Essi sono l'Ordine di *Calatrava*, di *Alcantara*, di *Santiago di Compostella*, di *Avis* e dell'*Ala* (di S. Michele).

F.) Gli Ordini minori e le congregazioni religiose.

Oltre gli Ordini finora enumerati sorsero ancora congregazioni minori in buon numero. Le più importanti sono:

1. L'Ordine di **Grandmont**, fondato da *Stefano* di Tigerno, quando eresse un monastero sul monte Muret presso Limoges (1076), ebbe il nome della vicina Grandmont, dove si trasferirono i suoi discepoli dopo la morte del fondatore (1124). Essi erano obbligati alla povertà più stretta, essendo proibito segnatamente l'acquisto di fondi.

2. Gli **Antoniti** ossia fratelli ospedalieri di S. Antonio, congregazione di frati laici, fondata a Didier de la Mothe nel Delfinato dal gentiluomo francese Gastone e suo figlio Guerrino, in ringraziamento per la liberazione del fuoco di S. Antonio (1095); elevata in appresso al grado di Ordine religioso propriamente detto (1218) e trasformata in congregazione di canonici regolari (1297) e con ciò alienata dalla sua prima destinazione. — Cfr. Advielle, Hist. de l'ordre hosp. de St. Ant., 1883.

3. L'Ordine di **Fontevrault** (presso Angers), fondato da Roberto di Arbrissel (1100) che si segnalò per l'austero ascetismo, è notevole per il fatto che aveva monasteri doppi, in alcuni dei quali presiedeva la badessa.

4. Gli **Umiliati**, erano, secondo la loro regola più antica del 1201, una confraternita di laici artigiani, massimamente di lavoratori di lana, ad essa però erano allora unite case religiose, con frati, monache e canonici: essa nacque, come sembra, a Milano

nel secolo XII. — Tiraboschi, Vetera Humiliat. monumenta, 3 tom., 1766-1768.

5. I **Fratelli pontefici** *(fratres pontifices)*, congregazione diffusa specialmente nella Francia meridionale, che aveva lo scopo di costruire e conservare ponti e vie, dare ricovero e difesa ai viaggiatori, fu fondata, come si dice, da Benezet, approvata nel 1189 da Clemente III e soppressa da Pio II a cagione della sua degenerazione. — Cfr. Grégoire, Recherches hist. sur les congrégations hosp. des frères pontifes, 1818.

6. I **Trinitari**, ossia l'Ordine della santissima Trinità della redenzione degli schiavi fondati da *S. Giovanni* di Matha e da S. Felice di Valois per il riscatto dei cristiani dalla schiavitù dei saraceni (1198), diffuso principalmente in Francia e Spagna.

7. I **Mercedari**, ossia l'Ordine della B. Vergine *de mercede redemptionis captivorum*, fondato per il medesimo scopo da Pietro Nolasco e Raimondo da Pennaforte (1223), per un secolo fu anche Ordine equestre, finchè a motivo del decreto di Giovanni XXII, che il generalato non doveva essere rivestito che da un sacerdote, i cavalieri andarono in un altro Ordine. Stimmen aus Maria Laach, 1896, II.

8. Gli **Spedalieri dello Spirito Santo**, fondati da *Guido* di Montpellier (1198) e in breve trapiantati in altre città, specialmente in Roma (S. Spirito in Sassia). — *Mg.* di Brune, 1892.

9. I **Serviti**, *Servi B. M. V.*, istituiti nel 1233 da ricchi mercanti di Firenze, si dedicarono specialmente al culto della B. Vergine. L'Ordine comprendeva anche i monasteri di monache, nonchè terziarie, dette mantellate. Il terz'Ordine deve la sua origine a San Filippo Benizi († 1285) ed a S. Giuliana de' Falconieri, prima ad essere accettata nella nuova congregazione. — V. Hist. de l'ordre des S. (1233-1310), 2 vol., 1886. — Soulier, Vie de S. Filippe Bénizi, propagateur de l'ordre des S., 1886.

10. Le **Beghine** e i **Begardi**: quelle erano un'associazione di vergini e vedove, che si dedicavano principalmente alla cura dei malati e all'istituzione della gioventù, fondata a Liegi verso la fine del XII secolo da Lamberto le Beghe; questi erano anche essi un'associazione, sorta alquanto più tardi, che ben presto degenerò e si tirò addosso severa persecuzione, la quale fu causa della sua soppressione, prima della fine del medioevo. — Cfr. Hallmann, Geschichte des Ursprungs der belg. Begh., 1843. — Z. f. K. G., 17, 279.

11. Finalmente facciamo ancora menzione delle congregazioni dei **monasteri scozzesi** in Germania. L'origine di esse rimonta all'irlandese *(Scotus)* Marian, il quale nel 1073 eresse il monastero Weih St. Peter presso Ratisbona. Il monastero principale fu quello di S. Giacomo presso la medesima città o dentro le sue mura, eretto nel 1090. La congregazione in

tutto comprendeva dodici case. Nel decorso del secolo XV parecchi di questi conventi furono dati a monaci tedeschi, a cagione del rilassamento introdottovisi. Nel secolo XVI, per il nome equivoco *Scoti*, gli scozzesi si impadronirono di alcune case e vi si mantennero fino al 1820 in Erfurt, e in S. Giacomo di Ratisbona ancora di più. — Cfr. Zeitschrift für christl. Archäologie und Kunst ed. da Quast e Otte, I, (1856), 21-30; 49-58.

CAPITOLO V.

LA VITA RELIGIOSA E MORALE E L'ARTE CRISTIANA [1].

§ 128.

Il culto e l'orazione.

1. Siccome la parola **sacramento** nell'antichità e nel principio del medioevo veniva adoprata in senso differente, vi fu fino a questo periodo una incertezza, che cosa dovesse riguardarsi come sacramento. Tolta l'indeterminatezza del significato si dilegua ora anche l'incertezza equivoca del medesimo. Definendosi così più precisamente il concetto del sacramento, si ottiene pure l'uniformità di giudizio riguardo al numero; e tanto nella Chiesa greca, quanto nella Chiesa latina incontriamo il numero *sette*. Primi testimoni sono Gregorio di Bergamo († 1146) Pietro Lombardo e la *Vita Ottonis Bambergensis* († 1139) [2].

2. Nell'amministrazione dell'**eucaristia** [3] si introdussero notabili cambiamenti. In sul principio di questo periodo in alcuni luoghi esisteva ancora l'uso invalso nella Chiesa greca, della *communio intincta* (§ 100). Quest'uso però fu riprovato come non conforme al precetto del Signore, e mentre in quelle proibizioni ancora s'inculcava l'amministrazione separata del pane e del

[1] G. Grupp, *Kulturgeschichte des Mittelalters*, 2 vol., 1894.

[2] Krawutzky, *Zählung und Ordnung der hl. Sakramente in ihrer geschichtl. Entwicklung*, 1865. — Il *Tractatus de veritate corporis Christi* di Gregorio fu edito per la prima volta dall'Uccelli nel 1877 e nel 1879 dall'Hurter negli *Opuscola selecta*.

[3] I. Smend, *Kelchversagung und Kelchspendung*, 1898.

vino, nel secolo XII si cominciò a dare ai laici l'eucaristia solamente sotto la specie del pane, sicchè gradatamente andò in disuso la comunione sotto le due specie. In alcuni luoghi però, per qualche tempo solevasi distribuire del vino, nel quale era stato versato un piccolo residuo del calice del sacerdote. Parimenti sin da questo tempo l'eucaristia si diede solamente agli adulti, ossia dopo gli anni della discrezione e per conseguenza cessò la comunione dei *bambini* dopo il battesimo. Tuttavia, per molto tempo ancora si usò dare ai battezzati in compenso l'abluzione, sia quella del calice del sacerdote, sia quella dopo il contatto coll'ostia, oppure semplice vino. Queste innovazioni si introdussero nell'intendimento di preservare il sacramento dalla profanazione, al quale scopo andò congiunto quello di onorarlo quanto più fosse possibile. Sin dal secolo XI, a motivo dell'eresia di Berengario si elevava l'*ostia* dopo la consecrazione per l'adorazione. Gregorio X prescrisse, come segno della venerazione dovutale, di star genuflessi dalla consecrazione fino alla comunione, eccettuato il tempo pasquale e natalizio. Parimente invalse l'uso di prostrarsi ginocchioni dinanzi al sacramento, quando si portava ai malati, nonchè di chinare il capo nelle domeniche e nei giorni festivi e nel tempo pasquale. Urbano IV, infine, onorò il sacramento, assegnandogli una festa speciale.

Però, crescendo la venerazione del sacramento, la *frequenza* del medesimo divenne sempre più rara [1], e ciò non solo nella massa del popolo, presso il quale la comunione frequente già da prima era venuta in disuso, ma anche nelle persone più divote, le quali ora cominciavano a comunicarsi solo da tre a sei volte all'anno. Il quarto sinodo lateranense (c. 21) stabilì, come minimo termine, il ricevimento obbligatorio dell'eucaristia almeno per pasqua.

Similmente la celebrazione della Messa diminuiva in molte parti. Parecchi preti, come deplora il sinodo

[1] Dalgairns, *Die hl. Kommunion*. (Dall'Inglese) 1862.